

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 152 DEL 08/03/2019

Pratica n. 30362 del 05/03/2019

STRUTTURA PROPONENTE	
CODICE CRAM	DG.007.01.7G Obiettivo Funzione: B01GEN

OGGETTO	Approvazione ACCORDO DI COLLABORAZIONE Art.15 Legge 241/90 "Valorizzazione della Foresta Demaniale Regionale Campello -Itri (LT)" con XVII Comunità Montana Monti Aurunci.
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Luca Scarnati)	ISTRUTTORE P.L. (nome e cognome)	DIRIGENTE DI AREA (Stefano Sbaffi)
_____	_____	_____
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Luca Scarnati)		_____

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
_____				_____			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2021	E	3.05.99.99.999	4.479,84	2021	1/p	7/3/19	
ESTENSORE				A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE		DIRIGENTE DI AREA	
_____				_____		_____	

Il Direttore Generale _____

PUBBLICAZIONE	
PUBBLICAZIONE N° <u>152</u> DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA <u>08/03/2019</u>

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALEN. 152 DEL 08/03/2019

OGGETTO: Approvazione ACCORDO DI COLLABORAZIONE Art.15 Legge 241/90 "Valorizzazione della Foresta Demaniale Regionale Campello -Itri (LT)" con XVII Comunità Montana Monti Aurunci.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 12 Novembre 2018, con la quale è stato confermato l'incarico di Direttore Generale conferito al Dott. Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario di ARSIAL n. 6/2014 ed ex Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 09 dicembre 2014;
- VISTA la Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n. 14, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2019-2021 e dei suoi Enti ed Agenzie. Con l'art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2019-2021 approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23 Novembre 2018;
- TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 14/2018, dispone che gli Enti Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2019, 2020 e 2021;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che Arsial ha dato incaricato di redigere con Deliberazione n. 821 del 10/10/2007 lo studio di Valutazione di incidenza relativo al PGAF Foresta Demaniale Regionale di Campello Itri (LT) e successivamente con Deliberazione n. 156 del 10/04/2008 l'Adeguamento del PGAF Foresta Demaniale Regionale di Campello Itri (LT);
- PRESO ATTO dell'incontro preso l'Area Foreste e Servizi Ecosistemici e il relativo verbale (Prot. Arsial in entrata n. 2942/2018 del 10/05/2018), in cui si evidenzia come, non essendo il PGAF Foresta Demaniale Regionale di Campello Itri (LT) ancora giunto al termine del suo iter autorizzativo presso gli uffici competenti della Regione, sia necessario un aggiornamento e un prolungamento del suo periodo di validità.
- PRESO ATTO della richiesta della XVII Comunità Montana "Monti Aurunci" ad Arsial (Prot. Arsial in entrata n. 3434/2018 del 21/05/2018) di provvedere a tale integrazione;

PRESO ATTO del relativo sollecito della Regione Lazio (Prot. Arsial in entrata n. 6645/2018 del 13/09/2018);

CONSIDERATO che Arsial ha comunicato alla XVII Comunità Montana "Monti Aurunci" la propria disponibilità a provvedere alla redazione definitiva del PGAF Foresta Demaniale Regionale di Campello Itri (LT) così da concludere l'iter autorizzativo presso la Regione Lazio, (Prot. Arsial in uscita n. 3586/2018 del 28/05/2018)

PRESO ATTO della disponibilità manifestata in proposito dalla XVII Comunità Montana "Monti Aurunci" (Prot. Arsial in entrata n. 7140/2018 del 28/09/2018) a rimborsare le spese sostenute da Arsial in seguito all'affidamento dei primi tagli previsti dal PGAF in oggetto o da altre risorse all'uopo disponibili;

CONSIDERATO che la valorizzazione della Foresta demaniale del Bosco Campello contribuisce alla costituzione della filiera legno regionale, alla funzione turistica dei boschi regionali e in generale alla produzione di servizi ecosistemici, per cui si ritiene indispensabile la conclusione dell'iter del PGAF presso i competenti uffici regionali;

PREMESSO che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 214 e ss.mm.ii. stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono tra loro concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

SU PROPOSTA e istruttoria del Dirigente ad interim dell'Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI APPROVARE l'allegato Accordo di collaborazione tra ARSIAL e XVII Comunità Montana "Monti Aurunci", codice fiscale 90031560593, Via Fornello n.16 C.A.P. 04020 7Spigno Saturnia (LT), che ne forma parte integrante e sostanziale;

DI NOMINARE il Dott. forestale Luca Scarnati, dell'Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti, responsabile scientifico dell'accordo per conto di ARSIAL, autorizzandolo a dare attuazione a tutte le attività afferenti all'Accordo;

DI PRENOTARE il futuro incasso della somma di € 4.479,84 sul Capitolo 3.05.99.99.999 "Altre entrate correnti n.a.c." per l'esercizio 2021;

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
Dlgs 33/2013	23	1			x		x	

Il Direttore Generale
(Dott. Stefano Sbaffi)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE Art.15 Legge 241/90

Valorizzazione della Foresta Demaniale Regionale Campello

-Itri (LT)

TRA

ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e L'innovazione dell'Agricoltura del Lazio) con sede in Roma via Lanciani, 38 P. IVA e codice fiscale: 04838391003 nella persona del Direttore Generale Dott. Stefano Sbaffi, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Agenzia. Indirizzo pec: arsial@pec.arsialpec.it.

E

XVII Comunità Montana Monti Aurunci Zona XVII del Lazio con sede in Spigno Saturnia (LT), Via Fornello n. 16, Codice Fiscale: 90031560593 nella persona del Segretario Generale dott. Paolo Rispoli, domiciliato per la sua carica presso la sede della Comunità Montana. Indirizzo pec: montiaurunci.cm@pec.it.

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. ~~304~~²⁴¹ e ss.mm.ii. stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono tra loro concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo

svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l'attività di ricerca e sperimentazione purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso;

- la Foresta Demaniale Regionale Campello è attualmente in concessione alla XVII Comunità Montana Monti Aurunci;

- la valorizzazione della Foresta demaniale del Bosco Campello contribuisce alla costituzione della filiera legno regionale, mediante la predisposizione di opportune utilizzazioni forestali tramite PGAF;

- la valorizzazione della Foresta Demaniale Regionale Campello contribuisce alla funzione turistica dei boschi regionali e in generale alla produzione di servizi ecosistemici;

- l'accesso ai finanziamenti comunitari del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio prevede che il comprensorio forestale in questione sia assoggettato a PGAF approvato dalla Regione Lazio;

- la Foresta Demaniale Regionale Campello necessita quindi di una corretta gestione forestale, tramite Piano di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF);

- l'interesse di cui ai punti precedenti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art.15 della legge n. 241/90;

- per la corretta gestione della Foresta Demaniale Regionale Campello la XVII Comunità Montana Monti Aurunci, come ente preposto alla tutela e gestione, avendo verificato al proprio

interno la carenza di personale e di strutture idonee, intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche di ARSIAL;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

Art.1 PREMESSA

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 OBIETTIVO

Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra ARSIAL e XVII Comunità Montana Monti Aurunci per l'esecuzione delle attività definite al successivo articolo.

Art. 3 OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

Nell'ambito della più ampia azione di salvaguardia e valorizzazione della Foresta Demaniale Regionale Campello, l'oggetto della collaborazione tra ARSIAL e XVII Comunità Montana Monti Aurunci riguarda l'opera di pianificazione forestale e il conseguente iter autorizzativo del PGAF secondo la normativa regionale attualmente in vigore.

Art. 4 RESPONSABILI DELL'ATTIVITÀ

Il responsabile scientifico dell'attività, per ARSIAL sarà il Dott. For. Luca Scarnati, mentre per XVII Comunità Montana Monti Aurunci, sarà il Geom. Maurizio Sinapi, Responsabile del Servizio;

Art. 5 ATTIVITÀ E IMPEGNI RECIPROCI

La XVII Comunità Montana Monti Aurunci si impegna a fornire assistenza tecnica nella fase di sopralluogo e monitoraggio della Foresta e a mettere a disposizione tutti i dati e le informazioni utili alla realizzazione del PGAF. Provvederà inoltre in quanto ente concessionario della Foresta Demaniale Regionale Campello ad avviare presso la Regione Lazio l'iter autorizzativo del PGAF.

ARSIAL si impegna a fornire tutti gli elaborati necessari, secondo la normativa regionale attualmente in vigore, al fine di poter avviare presso la Regione Lazio l'iter autorizzativo del PGAF.

Art. 6 DURATA e PROGRAMMAZIONE

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione per un periodo di 36 mesi e potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

Art. 7 ONERI FINANZIARI O RIMBORSI SPESE

In relazione alla esecuzione delle attività previste nell'accordo di collaborazione, è riconosciuta ad ARSIAL, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari ad € 4.479,84 al fine di coprire i costi sostenuti per la realizzazione degli elaborati previsti per il PGAF dalla normativa regionale attualmente in vigore.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale

condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

Art. 8 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La XVII Comunità Montana Monti Aurunci si impegna a corrispondere a ARSIAL il contributo di cui all'art. 7 secondo le seguenti modalità:

- in seguito all'affidamento dei primi tagli previsti eseguiti all'interno della Foresta Demaniale Regionale Campello o da altre risorse all'uopo disponibili;
- comunque entro il termine del presente accordo.

Tali quote di contributo saranno erogate con tempestività dalla XVII Comunità Montana Monti Aurunci a seguito di presentazione, da parte di ARSIAL, della richiesta di erogazione, firmata dal suo Direttore. A fronte del contributo l'ARSIAL rilascerà ricevute non fiscali delle somme liquidate, non entrando tali attività nel campo di applicazione dell'IVA, in quanto trattasi di attività istituzionale per la realizzazione del progetto di interesse comune.

Art. 9 CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi. La cognizione delle controversie in materia di accordi tra le pubbliche amministrazioni è attribuita ai sensi dell'art. 133, comma 1, num. 2 del C.P.A., alla giurisdizione esclusiva del G.A., previo tentativo di

componimento bonario. Il presente Accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale dell'Ente sottoscrittore coinvolto nelle attività.

Art. 10 PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti.

Art. 11 TUTELA DEL BACKGROUND

Le parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna parte (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione della presente convenzione sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Le Parti si obbligano per l'intera durata della presente convenzione, a mantenere strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea misura, i dati, le invenzioni (anche in fase di studio), il know-how e quant'altro comunicato da una Parte all'altra in forza dell'esecuzione della presente convenzione in dipendenza di questa, rendendosi responsabili nel rispetto del suddetto obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori esterni.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'obbligo di segretezza di cui al presente articolo non trova applicazione con riguardo le informazioni: a) che al momento della divulgazione erano già divenute di pubblico dominio; b) che sono divenute di pubblico dominio a seguito di divulgazione senza colpa delle Parti; c) che erano già conosciute prima della relativa comunicazione ricevuta dall'altra Parte; d) che sono state legittimamente divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segretezza; e) che ciascuna Parte sarà obbligata a divulgare per legge o in sede di un procedimento giudiziale.

**Art. 12 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI**

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al vigente Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Regolamento Europeo in materia di trattamento dei dati sensibili.

Art. 13 RESPONSABILITÀ

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 14 DIRITTO DI RECESSO

Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con PEC, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e ARSIAL si impegna a corrispondere al CREA Centro di ricerca Foreste Legno l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 15 SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico della parte che lo richiede.

Art. 16 NORME FINALI

Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai

rapporti tra ARSIAL e XVII Comunità Montana Monti Aurunci si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.
Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Il Direttore Generale ARSIAL

Dott. Stefano Sbaffi

Il Segretario Generale della
XVII Comunità Montana Monti Aurunci
Dott. Paolo Rispoli